

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2554

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1990,
n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende
agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità
verificatasi nell'annata agraria 1989-1990

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Nell'ultimo decennio l'Italia meridionale è stata colpita da ripetuti periodi siccitosi che, oltre ad arrecare danni diretti alle aziende agricole, hanno impoverito le riserve idriche per i continui emungimenti non compensati da nuovi apporti.

I lunghi periodi siccitosi, concentrati prima soprattutto nel periodo primavera-estate, come negli anni dal 1981 al 1984, si sono poi estesi anche al periodo autunno-inverno, come nel 1987 che ha colpito in modo particolare la regione Sardegna, fino ad interessare l'intera annata agraria 1988-1989, investendo l'intero territorio meridionale ed alcune aree geografiche del Centro, producendo danni nell'intera provincia di Grosseto, in numerosi comuni delle province di Livorno, Siena, Viterbo e Pesaro e in un ridotto numero di comuni delle province di Forlì e Ferrara.

Alla siccità della passata annata agraria non hanno fatto seguito, come si sperava, abbondanti precipitazioni nei successivi mesi autunnali e invernali.

Infatti, il periodo autunno-inverno 1989-90 è stato caratterizzato da scarse precipitazioni piovose anche al Nord e da precipitazioni nevose quasi del tutto assenti sugli altipiani appenninici.

Non v'è stata, quindi, possibilità di reintegrare le già carenti riserve idriche.

Il sommarsi di più annate siccitose, come già detto, ha determinato lo svuotamento degli invasi, l'abbassamento delle falde, con conseguente salinizzazione dell'acqua dolce in prossimità del mare e l'aumento della concentrazione di sostanze comunque inquinanti. In alcune zone più gravemente colpite si sono manifestati anche processi di desertificazione.

Nella corrente annata agraria il fenomeno siccitoso ha assunto soprattutto nel meridione, ma anche in alcune aree del Centro-Nord, caratteristiche preoccupanti per il settore agricolo. In proposito va

ancora ricordato che, oltre ai danni diretti alle colture, gli agricoltori sono costretti comunque a sopportare maggiori oneri nei costi di produzione. Infatti, aumenta enormemente il costo degli interventi irrigui per una maggiore quantità di energia elettrica consumata, dovendosi attingere da falde sempre più profonde, ed il ricorso a fonti extra-aziendali per l'approvvigionamento di foraggi.

I danni economici per le aziende agricole delle aree colpite sono notevoli e riguardano, oltre le colture cerealicole e foraggere, che si possono considerare completamente perdute, anche le colture frutticole, olivicole e viticole, nonchè le colture primaverili-estive nei territori irrigui in cui non è stato possibile assicurare l'irrigazione.

In complesso, le aree geografiche danneggiate riguardano tutte le regioni del Mezzogiorno, con una perdita di produzione valutata in lire 5.500 miliardi circa, mentre le regioni del Centro-Nord sono state solo in parte, e per territori circoscritti, interessate al fenomeno siccitoso, con un danno valutato in lire 500 miliardi.

Per fronteggiare gli eccezionali effetti dannosi della siccità sono necessari, in aggiunta alle misure previste dalla normativa fondamentale sul Fondo di solidarietà nazionale, interventi urgenti di carattere straordinario, idonei ad assicurare la ripresa economica delle aziende agricole ricadenti nei territori danneggiati.

2. - In relazione alla particolare vastità ed alla incidenza dei danni causati dalla siccità, il proposto provvedimento urgente prevede l'applicazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale opportunamente adeguati e integrati.

In linea con tale impostazione, l'articolo 1 prevede che le aziende agricole colpite dalla siccità, dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

possono beneficiare delle provvidenze della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le integrazioni di cui al presente provvedimento.

L'articolo 2 prevede l'erogazione di contributi, in forma differenziata a seconda che trattasi di colture promiscue o di colture specializzate protette, in relazione alla intensità e alla ripetitività dei danni, a partire dall'annata agraria 1981-82.

L'entità del contributo è prevista nell'importo di lire 3 milioni e 10 milioni in presenza di danni conseguenti a calamità eccezionali ripetute, nel periodo predetto, in due annate agrarie anche non consecutive. Tale entità contributiva si eleva a lire 5 milioni e a lire 11 milioni in presenza di danni ripetuti in tre annate agrarie, che può essere ulteriormente elevata a lire 6 milioni e a lire 12 milioni in presenza di danni ripetuti in quattro annate agrarie.

Qualora i danni si siano verificati, a partire dal 1986-1987, per tre annate agrarie consecutive, le aliquote contributive sono ulteriormente elevate a lire 7 milioni e a lire 13 milioni.

A favore delle aziende olivicole e viticole, in presenza di una incidenza di danno superiore al 50 per cento, è prevista la erogazione di un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ogni ettaro danneggiato.

L'articolo 3 prevede aiuti a sostegno delle aziende zootecniche che, per effetto della siccità, abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento nelle produzioni cerealicole e foraggere occorrenti per l'allevamento del bestiame.

L'ammontare del contributo è stabilito nella misura di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

L'articolo 4 prevede la concessione di finanziamenti con ammortamento decennali a favore degli imprenditori agricoli, per il consolidamento delle passività in scadenza entro il 31 dicembre 1992. In alternativa ai finanziamenti, sono previsti contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento sull'ammontare della massa debitoria da consolidare nel limite di 50 milioni per azienda.

L'articolo 5 estende la norma contenuta nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 alle operazioni di consolidamento non ancora definite, disposte ai sensi della legge 4 agosto 1989, n. 286, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante interventi nei territori colpiti dalla siccità nella precedente annata agraria 1988-1989.

L'articolo 6 consente agli organismi cooperativi e alle associazioni dei produttori, che a seguito della siccità abbiano registrato una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento, di beneficiare di un contributo del 50 per cento calcolato sulla media delle spese di gestione sostenute nel triennio precedente all'evento siccitoso.

L'articolo 7 stabilisce l'esonero, per l'anno 1990, dal pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica, ai consorzi di bonifica e di irrigazione e agli enti irrigui da parte degli imprenditori agricoli che hanno subito la sospensione, anche parziale, dell'erogazione idrica a scopo irriguo. Per il minor gettito conseguito è concesso ai consorzi e agli enti un contributo nel limite del 90 per cento delle minori entrate conseguite per effetto dell'esonero.

L'articolo 8 dispone che le somme occorrenti per l'applicazione delle provvidenze indicate ai precedenti articoli 3, 6 e 7 sono erogate alle Regioni previa rendicontazione della spesa sostenuta dalle Regioni stesse.

L'articolo 9 prevede l'abbattimento del 50 per cento del pagamento dei contributi agricoli unificati dovuti per il 1990 e 1991 a favore delle imprese agricole che nell'ultimo decennio hanno subito danni eccezionali per almeno tre annate agrarie consecutive.

L'articolo 10 reca norme per lo snellimento delle procedure per l'accertamento dei danni ed impone la pubblicità degli interventi.

L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria alla cui base sta un calcolo molto prudentiale dei fabbisogni via via segnalati dai competenti organi regionali, prevedendo un onere complessivo di lire 900 miliardi a carico del Fondo di solidarietà nazionale per il 1990 e 1991 che allo scopo viene adeguatamente integrato.

RELAZIONE TECNICA

I dati emergenti dalla rilevazione e dalla stima dei danni in ciascuna delle regioni interessate dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990 pongono in evidenza minori produzioni a carico prevalentemente dei settori cerealicolo, foraggero, frutticolo, viticolo, olivicolo e zootecnico, per un importo globale di lire 6.000 miliardi, di cui lire 5.500 miliardi nel Mezzogiorno e lire 500 miliardi nel restante territorio nazionale.

Tutte le Regioni hanno delimitato il territorio danneggiato e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle proposte regionali, ha emesso i decreti di declaratoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché i decreti di autorizzazione agli istituti di credito a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole ricadenti nell'ambito dei territori agricoli delimitati.

Gli oneri finanziari, a fronte dei danni avanti esposti per l'applicazione degli interventi previsti dal presente decreto, sono determinati nel modo seguente.

1) Sulla base delle indagini tecniche regionali, si stima che circa 60.000 aziende agricole avranno diritto ad accedere alle provvidenze contributive previste dal comma 1 dell'articolo 2.

Sulla base delle medesime indagini, si prevede che 50.000 aziende con colture promiscue possano beneficiare dell'aiuto contributivo variabile da 3 a 7 milioni di lire e 10.000 aziende con colture specializzate possano beneficiare dell'aiuto contributivo da 10 a 13 milioni di lire.

In considerazione che negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale si sono registrati ripetuti eventi calamitosi di particolare gravità a carico delle produzioni agricole, si prevede un'alta incidenza delle aziende con danni ripetuti in più annate agrarie e quindi con il diritto ad accedere al beneficio contributivo più elevato.

Prevedendo un intervento contributivo medio di lire 5 milioni per aziende a colture promiscue e di lire 12.000.000 per aziende a colture specializzate protette, il fabbisogno finanziario occorrente viene valutato in lire 370 miliardi:

50.000 × 5.000.000 =	250.000.000.000
10.000 × 120.000.000 =	120.000.000.000
	<u>TOTALE ... 370.000.000.000</u>

L'onere derivante dall'eventuale intervento creditizio da parte delle Regioni, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, farebbe carico al medesimo stanziamento di lire 370 miliardi, rivestendo tale provvidenza carattere alternativo rispetto al contributo in conto capitale.

Per la valutazione dell'onere derivante dall'applicazione del comma 2 dello stesso articolo 2, che prevede l'erogazione di un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende viticole e olivicole, qualora sia accertata una incidenza di danno superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile, si stima che, in presenza di un patrimonio complessivo viticolo di 1.072.000 ettari e di un patrimonio olivicolo complessivo di 1.160.000 ettari, non meno di 25.000 ettari a vite e non meno di 40.000 ettari a olivo costituiscono aziende con danni superiori al 50 per cento.

Di conseguenza, l'onere relativo ammonta a lire 130 miliardi:

olivo: ha 40.000 × 2.000.000 =	80.000.000.000
vite : ha 25.000 × 2.000.000 =	50.000.000.000
	130.000.000.000
TOTALE ...	130.000.000.000

Complessivamente l'onere per l'applicazione dell'articolo 2 ammonta a lire 500.000.000.000 (370 miliardi + 130 miliardi).

2) L'onere per l'applicazione dell'articolo 3 viene calcolato tenuto conto di un patrimonio zootecnico nazionale di 8,8 milioni di capi bovini e di 12,9 milioni di capi ovi-caprini.

Si stima che non meno di 500.000 capi bovini adulti e non meno di 1.000.000 capi ovi-caprini adulti siano presenti nelle aziende agricole con perdite nelle produzioni cerealicolo-foraggiere non inferiori al 35 per cento.

Di conseguenza l'onere per l'erogazione del contributo *una tantum* di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto viene determinato in lire 105 miliardi:

bovini : nr. 500.000 × 150.000 =	75.000.000.000
ovi-caprini: nr. 1.000.000 × 30.000 =	30.000.000.000
	105.000.000.000
TOTALE ...	105.000.000.000

3) L'indebitamento delle aziende agricole con gli istituti di credito è notevole a seguito del susseguirsi di eccezionali avversità atmosferiche nel corso degli ultimi anni. Infatti, alle gelate del gennaio 1985, che hanno interessato l'intero territorio nazionale, hanno fatto seguito periodi di siccità negli anni 1987, 1988 e 1989 in vaste aree del Mezzogiorno nonché le disastrose gelate del marzo e aprile 1987 che hanno gravemente danneggiato buona parte del patrimonio agrumicolo della Calabria e della Sicilia.

I mutui decennali di consolidamento delle passività a favore delle aziende agricole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nella passata annata agraria, recati dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, di conversione del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, si sono dimostrati utili ma non risolutivi, in quanto è stato possibile accogliere solo una limitata parte delle richieste per l'insufficiente stanziamento di bilancio.

In considerazione del notevole indebitamento delle aziende, è stato valutato in lire 1.500 miliardi l'ammontare dei prestiti di esercizio e delle rate di mutuo di miglioramento fondiario, per il cui pagamento

potranno essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale a tasso agevolato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Sulla base di un'aliquota differenziale a carico dello Stato di circa l'8 per cento, l'onere finanziario conseguente all'applicazione dell'articolo 4 risulta di lire 120 miliardi all'anno per dieci anni comprensivo della quota di abbuono.

Il differimento delle rate in scadenza, da considerare del tutto eventuale, per mere esigenze tecniche di concessione di nuovi mutui, non comporterebbe oneri a carico della pubblica Amministrazione, rientrando la relativa regolazione nella definizione diretta del rapporto tra beneficiario e istituto di credito.

L'onere per l'erogazione dei contributi, in alternativa ai mutui, viene valutato in lire 30 miliardi, in considerazione che la massa debitoria complessiva delle aziende agricole aventi diritto ai contributi si ritiene contenuta nel limite di lire 50 miliardi:

$$50.000.000.000 \times 60 \text{ per cento} = 30.000.000.000$$

L'onere per l'applicazione dell'articolo 4 viene valutato in complessive lire 150 miliardi (120 miliardi + 30 miliardi).

4) Nelle aree interessate dalla siccità, negli ultimi anni si è registrato un notevole sviluppo della cooperazione agricola, specialmente nel settore della raccolta e conservazione dei prodotti agricoli e foraggeri.

A seguito dell'evento siccitoso, le produzioni agricole hanno subito notevoli riduzioni, con conseguenti ripercussioni sui conferimenti alle cooperative. Si stima in lire 150 miliardi l'ammontare delle spese di gestione per le cooperative che hanno subito una riduzione dei conferimenti per almeno il 50 per cento e si valuta in lire 50 miliardi il fabbisogno finanziario per la concessione dei contributi a favore delle cooperative stesse, previsti dall'articolo 6, nel presupposto che il beneficio è graduabile entro il limite del 50 per cento delle spese medie annue di gestione relative al triennio 1987-1989.

5) Nelle aree in cui per la carenza idrica non è stato possibile assicurare la fornitura dell'acqua per l'irrigazione delle colture primaverili-estive, è emersa la necessità di esonerare gli imprenditori agricoli dal pagamento dei ruoli generali irrigui, non avendo beneficiato del servizio irriguo.

Per l'applicazione dell'articolo 7, nelle aree in cui è stato disposto l'esonero viene stimato in circa lire 60 miliardi l'importo dei ruoli a carico degli imprenditori che non hanno beneficiato, anche parzialmente, del servizio irriguo. A favore dei consorzi di bonifica, dei consorzi di bonifica e di irrigazione e degli enti irrigui, per le mancate contribuzioni è prevista la erogazione di un contributo nel limite del 90 per cento dell'importo complessivo dei ruoli oggetto di esonero, che comporta un onere di lire 50 miliardi.

6) L'onere per l'applicazione dell'articolo 9 viene stimato in lire 45 miliardi, secondo il calcolo che segue.

A) *Onere per Coldiretti Italia meridionale e Isole*

Soggetti interessati: n. 256.405, di cui n. 169.227 zone montane e n. 87.178 zone non montane; contributi capitali previdenziali: zone montane lire 460.578 annue, zone non montane lire 812.577 annue:

L. 460.578 × 169.227	= L.	77,9	miliardi circa
» 812.577 × 87.178	= »	70,7	miliardi circa
Contributo aziendale			
Italia meridionale	= »	14	miliardi (25% del gettito totale pari a lire 56 miliardi)
Contributo maternità ..	= »	5,5	miliardi (25% del gettito totale pari a lire 22 miliardi)
			—————
TOTALE . . .	= L.	168	miliardi circa
			=====

Pertanto, l'esonero nella misura del 50 per cento comporta, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, minori entrate per lire 84 miliardi circa.

Ciò posto, considerato che il fenomeno interessa al più il 70 per cento delle zone delimitate e che queste rappresentano non più del 60 per cento dell'intero territorio interessato, si stima che il predetto importo di lire 84 miliardi debba essere ulteriormente ridotto al 40 per cento circa, con conseguente stima dell'onere che si aggira intorno ai 33 miliardi di lire.

B) *Oneri per dipendenti aziende agricole*

Numero giornate lavorative Italia meridionale e insulare per operai a tempo determinato e a tempo indeterminato = 39.000.000; contributo giornaliero medio lire 5.000:

$$39.000.000 \times 5.000 = L. 195 \text{ miliardi}$$

L'esonero nella misura del 50 per cento comporta minori entrate per circa lire 97,5 miliardi.

Per le considerazioni riduttive già svolte al punto A), l'onere va stimato intorno a 39 miliardi di lire.

Pertanto, gli interventi recati complessivamente dall'articolo 8 comporterebbero un onere complessivo di lire 72 miliardi (33 miliardi + 39 miliardi).

Tale importo è però ulteriormente influenzato in termini riduttivi dalla condizione che le aziende agricole abbiano beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c) della legge n. 590 del 1981 per almeno tre annate agrarie consecutive e inoltre è da considerare che per l'anno 1990 nei territori del Mezzogiorno ha trovato applicazione l'articolo 7-ter della legge n. 286 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 231 del 1989, che prevede lo stesso beneficio.

È pertanto verosimile prevedere una notevole riduzione dell'onere nelle aree colpite dalla siccità nel 1989-90, che può essere stimato in lire 45 miliardi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, l'onere complessivo per l'applicazione delle provvidenze recate dal presente decreto può determinarsi in lire 900 miliardi, secondo la seguente ripartizione tipologica degli interventi:

Articolo 2	L. 500.000.000.000
Articolo 3	» 105.000.000.000
Articolo 4	» 150.000.000.000
Articolo 6	» 50.000.000.000
Articolo 7	» 50.000.000.000
Articolo 9	» 45.000.000.000
	<hr/>
TOTALE ...	L. 900.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Attesi i tempi tecnici di attuazione del provvedimento e in considerazione della circostanza che per alcuni interventi è espressamente previsto (articolo 8) il rimborso alle Regioni previa rendicontazione, si reputa fondato ritenere che una quota dell'onere complessivo verrà ad incidere nell'anno 1991.

In via cautelativa si valuta in lire 250 miliardi la quota a carico dell'esercizio finanziario 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270.

Decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1990.

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccità che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

Articolo 2.

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende

agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È attribuito un contributo *una tantum* di lire 2 milioni per ettaro a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.

Articolo 3.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi *una tantum* per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di lire 150.000 per capo bovino adulto e di lire 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

Articolo 4.

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui

all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore o dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorchè scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Articolo 6.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Articolo 7.

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

Articolo 8.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 9.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

Articolo 10.

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entità del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonchè il comune di appartenenza.

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato:

a) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Interventi nel settore delle opere di irrigazione» e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SACCOMANDI - CIRINO
POMICINO - CARLI - DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI